



## **TRIBUNALE FEDERALE FIPAV** **COMUNICATO UFFICIALE N° 135 – 08 APRILE 2021**

Riunione del giorno 7 Aprile 2021

68.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:  
- **Carlo BONIFAZI**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Andrea Varano Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico dell'atleta **CARLO BONIFAZI**:

*“per la violazione degli artt. 8, 10 e 16 Statuto Fipav, 19 e 22 R.A.T., 1, 74 e 75 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della normativa che regola il Beach Volley come riportata nel manuale approvato con delibera federale del 20.12.2019, per aver partecipato, in Viareggio nei giorni 26-27/09/2020, al denominato Torneo AIBVC CUP di Beach Volley, non organizzato né autorizzato dalla Fipav, così come da atto della conclusione delle indagini del 21.12.2020 ritualmente notificato.”*

All'udienza in modalità videoconferenza interveniva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Guarnaschelli il quale illustrava l'atto di deferimento concludendo per l'accertamento della responsabilità disciplinare dell'incolpato e per l'applicazione di idonea sanzione.

Nessuno presenziava per l'incolpato.

All'esito della discussione il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio, emetteva la seguente sentenza.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che l'atleta aveva preso parte al torneo indicato nel capo di incolpazione, non organizzato né autorizzato dalla Federazione.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati ed oggetto del presente procedimento risultano accertati e non contestati. Nello specifico risulta comprovato che l'atleta Carlo Bonifazi abbia preso parte al torneo a Viareggio e che tale manifestazione non sia stata autorizzata, né tanto meno organizzata dalla Federazione.

È pacifico ed incontestato che tale condotta sia contraria alle norme federali in forza delle quali al tesserato è fatto preciso obbligo di *“non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB”* (cfr. R.A.T. art. 19 comma 2, lett. C).

Sussiste pertanto la violazione delle norme così come contestate dalla procura federale nell'atto di deferimento e dunque deve applicarsi la sanzione indicata nel dispositivo.

### PQM

delibera di sanzionare l'atleta Carlo Bonifazi con la sospensione da ogni attività federale fino al 25 maggio 2021.

Roma, 7 aprile 2021

**F.to IL PRESIDENTE**  
**Avv. Massimo Rosi**

Affissione all'Albo 08 aprile 2021